



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2018-61 DATA 15/02/2018**

**OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE RELATIVE ALL' UNITA' IMMOBILIARE INT. 8 DEL CIV. 26 DI VIA VIANSON.**

15/02/2018	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE  
Schema Provvedimento N. 2018-POS-52 del 02/02/2018

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE RELATIVE ALL' UNITA' IMMOBILIARE INT. 8 DEL CIV. 26 DI VIA VIANSON.**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

–

Premesso che :

- in data 24 dicembre 2017 in Vianson civ.8 è avvenuto un incendio all'interno dell'appartamento int.32 nel vano ingresso che ha danneggiato l'intradosso del solaio in latero-cemento interposto con il sovrastante appartamento int.32, causando la rottura di alcuni fondelli delle pignatte in laterizio e il fumo sprigionatosi invadeva anche gli altri vani dell'appartamento creando seri problemi igienico-sanitari da renderlo inagibile e inabitabile;
- a seguito di quanto accaduto è stato richiesto l'intervento del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità il quale, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, non ha rilevato pregiudizi statici al solaio in struttura mista latero-cemento danneggiata dal forte calore sprigionatosi dall'incendio, ma solamente seri problemi igienico-sanitari creati dal fumo sprigionatosi dall'incendio tali da renderlo inagibile e inabitabile;
- è stata disposta dai Vigili del Fuoco, intervenuti per lo spegnimento dell'incendio, con intimazione verbale, la chiusura cautelativa, contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 18.08.200, n. 267, dell' unità abitativa di via Vianson civ. 8 int. 26;

Vista la relazione tecnica prot. n. NP/2017/1908, prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumità, che ha condiviso l'esistenza dei pregiudizi immediati rilevati dai Vigili del Fuoco, considerate le criticità igienico-sanitarie che impediscono l'utilizzo dell'unità immobiliare int. 26 sino all'esecuzione di una bonifica del sito, la rimessa in pristino del solaio interposto con l'int.32 e relativa certificazione di idoneità statica rilasciata da parte di tecnici professionisti abilitati, criticità che costituiscono presupposto per la convalida con il presente provvedimento, della citata ingiunzione verbale, ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti locali;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

DISPONE

la chiusura cautelativa e il divieto di accesso, dell'unità immobiliare int. 26, facente parte del civ. 8 di Via Vianson, precedentemente disposta.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici per la notifica ai soggetti interessati;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 7° ed al Municipio PONENTE per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco  
Marco Bucci

